

- 54) L'agenzia di rating del credito, laddove sia una persona giuridica stabilita nell'Unione, viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1.

II. *Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza*

- 1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 7, quando non provvede alla conservazione dei documenti, né degli audit trail delle proprie attività di rating del credito, come previsto dalle predette disposizioni.
- 2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva, nei suoi locali, la documentazione o gli audit trail di cui al punto 7 di tale sezione, per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'AESFEM su richiesta.
- 3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell'agenzia di rating del credito o dell'entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno per la durata della relazione dell'agenzia con l'entità valutata o i terzi collegati.
- 4) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 2, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.
- 5) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, sezione E, parte I, punto 2, quando non fornisce all'AESFEM l'elenco dei suoi servizi ausiliari.
- 6) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica affatto all'AESFEM ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale ai sensi di tale comma.
- 7) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23 *ter*, paragrafo 1, quando fornisce informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 2, o in risposta a una decisione di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 23 *ter*, paragrafo 3.
- 8) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 23 *quater*, paragrafo 1, lettera c), quando fornisce risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi della predetta lettera.

III. *Violazioni delle disposizioni in materia di informativa*

- 1) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuo.
- 2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, seconda parte quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all'entità valutata o a terzi collegati.
- 3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito descritte all'allegato I, sezione E, parte I, punto 5.
- 4) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating del credito utilizzati nell'ambito delle sue attività sono modificati, non pubblica immediatamente, ovvero pubblica senza utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la diffusione del rating in questione, i rating del credito che saranno probabilmente interessati.
- 5) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica su una base non selettiva e in tempo utile, una decisione di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.
- 6) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 1 o 2, punto 4, primo comma, o punto 5, o l'allegato I, sezione D, parte II, quando non fornisce le informazioni richieste dalle predette disposizioni in caso di presentazione dei rating.
- 7) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, quando non informa l'entità valutata con almeno 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating.

